

J.E. 4

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

MAG. 2004

La presente deliberazione viene affissa il _____ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 235 del 05 MAG. 2004

Oggetto: Corte di Appello di Napoli – Atto di citazione in riassunzione Lonardo Loris + 1 c/ Provincia di Benevento + Comune di Benevento - Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilaquattro il giorno CINQUE del mese di MAGGIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|-------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) rag. Giovanni MASTROCINQUE | - Vice Presidente | _____ |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | _____ |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | _____ |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | _____ |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE *Gianclaudio Iannelle*

LA GIUNTA

Premesso che con sentenza n. 2280/03 la Corte di Appello di Napoli notificava la domanda promossa da Lonardo Loris + 1 c/ Provincia di Benevento dichiarando l'incompetenza del giudice di 1° grado in ordine all'indennità di occupazione illegittima; con atto notificato il 27.2.04 gli attori riassumevano il giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Napoli;

Con determina n. 214/1/04 si procedeva alla costituzione nel giudizio de quo;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con atto di citazione in riassunzione e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 214/1/2004

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.214/1/04 ed autorizzare la costituzione nel giudizio di riassunzione promosso con atto notificato il 27.2.04 dinanzi alla Corte di Appello di Napoli da Lonardo Loris + 1 C/Provincia di Benevento;

dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
(On.le Carmine NARDONE)

N. 275 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 6 MAG. 2004

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 8 MAG. 2004 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

il 25 MAG. 2004
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 25 MAG. 2004.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, il 25 MAG. 2004

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per <u>2 copie</u>		
SETTORE <u>AVVOCATURA (2 copie)</u>	il _____	prot. n. <u>ES. 3566</u>
SETTORE _____	il _____	prot. n. <u>28.504</u>
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
Revisori dei Conti	il _____	prot. n. _____
X Nucleo di Valutazione	il _____	prot. n. _____

Conferenza Capigruppo

10-5-04



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

457
5-5-04

Prot. n. 2311

Benevento, lì 10 MAG. 2004

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

GIUNTA

AL PRESIDENTE
NUCLEO DI VALUTAZIONE
SEDE

Oggetto: Delibera G.P. N. 235 del 5.5.2004 ad oggetto: "Corte di Appello di Napoli – Atto di citazione in riassunzione Leonardo Loris + 1 c/Provincia di Benevento + Comune di Benevento – Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio".-

Per quanto di competenza si rimette copia della delibera indicata in oggetto, immediatamente esecutiva.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -

gme

553
25-5-04



PROVINCIA di BENEVENTO

Settore Servizi ai Cittadini

Servizio Affari Generali

Prot. n. 3566

Benevento, li 28 maggio 2004

U.O.: GIUNTA/CONSIGLIO

GIUNTA

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
AVVOCATURA PROVINCIALE
SEDE

Oggetto: DELIBERA GIUNTA PROV.LE N. 235 DEL 5 MAGGIO 2004 AD
OGGETTO: "Corte di Appello di Napoli – Atto di citazione in riassunzione
LONARDO Loris + 1 c/Provincia di Benevento + Comune di Benevento –
Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio".-

Per quanto di competenza, si rimette copia estratto della delibera indicata in oggetto,
esecutiva.

IL DIRIGENTE
- Dr. ssa Patrizia TARANTO -

gm

MG

STUDIO LEGALE GOGLIA

Avv. Mariano Goglia

Benevento, li 15.03.2004

Dott. Antonello Boscaino

Spett.le
Amm.ne Prov.le di Benevento
Via Calandra
82100 BENEVENTO

Ufficio Legale

Oggetto: Amm.ne Prov.le di Benevento c/ Comune di Benevento + Lonardo.

In riferimento al giudizio di cui all'oggetto, facendo seguito ai pregressi contatti telefonici, in allegato Vi rimetto copia dell'atto di riassunzione notificatomi.

In attesa di Vs. determinazioni in merito, porgo Distinti Saluti

Avv. Mariano Goglia



Settore Avvocatura

Prot. n. 1764

Del 25.3.04

ATTO DI RIASSUNZIONE

I signori prof. avv. LORIS LONARDO, nato a Benevento il 17.2.1949, residente in Benevento alla Via G. Pasquali n.31, e dott. LUCIO LONARDO, nato a Benevento il 18.3.1954, residente in Benevento alla Via Ruffili n.1, eredi dell'avv. Ugo Lonardo, nato ad Arpaise il 13.3.1919 e deceduto in Benevento il 10.3.2002, rapp.ti e difesi, dall'avv. Ernesto Procaccini, presso il quale elettivamente domiciliato in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n.670, giusta procura a margine del presente atto dichiarano di riassumere, così come col presente atto riassumono, il giudizio deciso dalla Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, con sentenza emessa in data 1-8.7.2003, n.2280, comunicata il 22.7.2003, per quanto concerne la parte del giudizio stesso in relazione alla quale quella Corte ha dichiarato, con la predetta sentenza, la incompetenza del Tribunale adito in primo grado a statuire in merito alla "indennità di occupazione legittima" oggetto di quel giudizio.

I fatti di causa sono così esposti nella predetta sentenza:

"Con atto notificato il 3.11.88 Ugo Lonardo citò al giudizio del Tribunale di Benevento l'Ente municipale e l'Amministrazione Provinciale di quella Città. Espose che in data 16.7.84 la Provincia aveva occupato beni di cui era comproprietario in Benevento alla località S. Colomba, in catasto fol.97, particelle 1,14,15,16,17,18 per utilizzarli nella realizzazione del Palazzetto dello Sport su area la cui acquisizione era a carico del Comune. Il termine dell'occupazione era scaduto e l'esecuzione delle opere aveva determinato l'estinzione del suo diritto dominicale. Chiese, pertanto, la condanna di entrambi i convenuti al risarcimento dei danni con riferimento alla data dell'illegittima acquisizione e rivalutazione fino alla sentenza, oltre interessi al tasso bancario e d'uso e indennizzo anche in via risarcitoria, per

PROCURA

Avv. Ernesto Procaccini, nella qualità di eredi dell'avv. Ugo Lonardo, Vi conferiamo incarico di rappresentarci e difenderci nel presente giudizio, con ogni e più ampia facoltà di legge e con espressa autorizzazione a sottoscrivere il presente atto.

Eleggiamo domicilio presso il Vostro studio in Napoli, al Corso Vittorio Emanuele n.670.

Loris Lonardo
Lucio Lonardo
per autentica
dell'Avv. Ernesto
Procaccini

ritardato pagamento, per svalutazione monetaria e per perdita della redditività di danaro”, nonchè alle spese e competenze del giudizio.

* Si costituì il Comune e resistette. Sostenne che legittimata passiva era la Provincia, alla quale incombeva ogni onere, anche di natura economica connesso alla procedura espropriativa. Aggiunse che già con delibera n.2146 del 29.11.88 era stata decretata l'espropriazione definitiva dei suoli, mentre la indennità dovuta all'attore, a seguito di valutazione dell'UTE, era stata depositata come da quietanza n.266 del 2.11.88 per £ 63.407.203.

Anche l'Amministrazione Provinciale, costituitasi, dedusse il suo difetto di legittimazione passiva, asserendo di avere tempestivamente svolto tutte le attività delegate e di avere trasmesso gli atti al Comune, cui competevano gli ulteriori incombeni. Chiese perciò il rigetto della domanda proposta.

Disposta ed eseguita la CTU, la causa, assegnata alla sezione stralcio, fu decisa con sentenza n. 793 del 21.3-8.5.2001. Il Tribunale osservò quanto segue:

“La Provincia, delegata solo all'esecuzione di incumbenti tecnici, tempestivamente espletati, difettava di legittimazione passiva, che andava riconosciuta esclusivamente a carico del Comune di Benevento, tenuto alla determinazione e alla liquidazione dell'indennità, nonché all'emissione del decreto di esproprio. E, in effetti, il Comune aveva stipulato gli atti di cessione volontaria con gli altri espropriati, aveva depositata la somma di £ 63.407.203 in favore dell'unico proprietario non accettante, provvedendo infine – sia pure intempestivamente – all'emissione del decreto definitivo di esproprio.

L'occupazione era divenuta illegittima in data 16.7.87, alla scadenza del triennio previsto nel decreto di occupazione, a nulla rilevando che, nello stesso decreto, fosse prevista la prorogabilità del termine fino a cinque anni, in assenza dell'adozione

27

di provvedimenti di proroga. Il provvedimento definitivo di esproprio, adottato solo con la delibera consiliare n.2146 del 29.11.88, doveva perciò ritenersi *inutiliter datum*, perché successivo alla scadenza del termine dell'occupazione legittima. In conseguenza si doveva riconoscere il diritto dell'attore a conseguire il risarcimento del danno da liquidare in base alle risultanze della consulenza tecnica di ufficio.

In forza di queste considerazioni, il Tribunale dichiarò il difetto di legittimazione passiva della Provincia di Benevento; condannò il Comune di Benevento a pagare in favore dell'attore la somma di £ 365.728.000, già rapportata all'attualità, oltre interessi legali; dalla data di esecutività della sentenza al soddisfo; dichiarò per intero compensate tra le parti le spese di giudizio.

Avverso la sentenza, notificata il 19.6.01, ha interposto appello il Comune, con atto notificato 12.7.01 tanto al Lonardo, quanto alla Provincia.

Con un primo motivo ha fatto valere che il provvedimento di esproprio era perfettamente tempestivo, dato che il termine dell'occupazione era stato prorogato con il D.L. 22.12.1984, n.901 di un anno, poi con il D.L. 29.12.87 ancora di due anni. Ha fatto valere che le dette disposizioni, così come quella successiva contenuta nella L. 20.5.91, n.158, per pacifica interpretazione giurisprudenziale, hanno operato l'automatica proroga delle occupazioni in corso, senza necessità di atti amministrativi della P.A.

Con un secondo motivo ha subordinatamente lamentato la mancata applicazione dello *jus superveniens* costituito dall'art.5 bis del D.L. 333/1992.

Con altri subordinati motivi, enunciati solo nella parte conclusiva dell'atto, ha affermato che comunque al pagamento deve essere dichiarata tenuta la Provincia di Benevento "*nel cui interesse è stata realizzata l'opera ed in virtù della delega interorganica ai fini espropriativi*"; e ha chiesto che "*in linea ancora più gradata venga*

EP

dichiarata la solidarietà passiva del Comune e della Provincia di Benevento”.

Ha appellato anche il Lonardo con atto notificato il 17.7.01 al Comune e il 18.7.01 alla Provincia articolando sei diversi motivi.

Con il primo motivo ha censurato come errata la decisione del Tribunale di escludere la legittimazione passiva della Provincia, tenuta a rispondere solidalmente dei danni arrecati nell'espletamento dell'attività svolta in collaborazione con il Comune.

Con il secondo motivo ha dedotto l'insufficienza della liquidazione del danno in € 365.728.000, asserendo che esisteva prova di un danno maggiore e che il primo giudice aveva errato comprendendo nella detta somma quanto spettante ai "fittavoli", titolari di un autonomo diritto.

Con il terzo motivo ha lamentato l'insufficiente liquidazione di rivalutazione ed interessi legali, i quali trattandosi, di debito di valore, dovevano riconoscersi fino alla pronuncia della sentenza definitiva.

Con il quarto motivo ha censurato l'impugnata sentenza nella parte in cui aveva ommesso di riconoscere l'indennità di occupazione legittima per tre anni, la quale, in ipotesi, come quella in esame, di acquisizione del bene per effetto di appropriazione acquisitiva, ben poteva essere liquidata secondo il tasso degli interessi legali sulla somma liquidata a titolo di risarcimento.

Con il quinto motivo ha fatto valere l'erroneità della mancata attribuzione del maggior danno ai sensi dell'art.1224, co II c.c. su tutte le somme dovute, da liquidare sulla base di elementi presuntivi e dati di comune esperienza.

Con il sesto motivo ha fatto valere l'ingiustizia della compensazione delle spese di giudizio.

Il Lonardo e il Comune di Benevento si sono reciprocamente costituiti nei giudizi

6/5

originati dai contrapposti atti di appello e hanno resistito, richiamando anche i rispettivi motivi di appello e insistendo nel loro accoglimento. Si è costituita pure la Provincia di Benevento, in entrambi i giudizi; ha chiesto il rigetto dei motivi contro di essa proposti e, comunque, in via subordinata, ha specificatamente aderito ai motivi e alle difese del Comune di Benevento. I due processi sono stati riuniti all'udienza dell'11.12.02. Nel corso del giudizio si sono quindi costituiti gli eredi di Ugo Lonardo, deceduto il 1.5.02. All'udienza collegiale del 25.6.03, la Corte ha quindi riservata la decisione".

La Corte di Appello ha deciso la causa nei modi cui appresso:

"Pronunciando sugli appelli principale e incidentale proposti avverso la sentenza n. 793 in data 21.3/8.5.2001 del Tribunale di Benevento, così provvede: a) in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da Lonardo Ugo e quindi dai suoi eredi Lonardo Loris e Lonardo Lucio e dichiara l'incompetenza del Tribunale adito in primo grado a statuire in merito all'indennità di occupazione legittima; b) dichiara per intero compensate le spese del doppio grado di giudizio".

II= Tanto puntualizzato, gli esponenti signori prof. avv. Loris Lonardo e dott. Lucio Lonardo, eredi dell'avv. Ugo Lonardo, con espressa riserva di impugnazione della innanzi indicata sentenza in ordine ad ogni altra pronuncia di cui alla sentenza stessa, riassumono -come già detto- il giudizio in questione innanzi a codesta Ecc.ma Corte in relazione alla parte del giudizio stesso con riferimento alla quale la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato - come già detto- l'incompetenza del Tribunale adito in primo grado e cioè in ordine alla contestazione della "indennità di occupazione legittima" degli immobili dei quali si discute, come determinata ed alla determinazione della menzionata "indennità di occupazione legittima" effettivamente

SP

dovuta nella fattispecie in esame, con ogni relativo accessorio ed ogni pronuncia
conseguenziale.

All'uopo gli esponenti signori prof. avv. Loris Lonardo e dott. Lucio Lonardo si
riportano, anche in questa sede, a tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto in ordine
alla determinazione di tale "indennità di occupazione legittima" in entrambi i gradi
del giudizio di cui alla innanzi indicata sentenza della Corte di Appello di Napoli,
che abbiassi per ripetuto e trascritto in questa sede, parola per parola, insistendo in
tutte le deduzioni, eccezioni e richieste all'uopo formulate.

III= Pertanto, gli esponenti signori prof. avv. Loris Lonardo e dott. Lucio Lonardo,
nella predetta qualità di eredi dell'avv. Ugo Lonardo, come sopra rapp.ti, difesi e
dom.ti,

CITANO

1) l'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del Pre-
sidente della Giunta Provinciale p.t., elett.te dom.to, con l'avv. Mariano Gogliano
presso l'avv. Gaetano Coduti in Napoli alla Via Carlo Poerio n.58;

2) il COMUNE DI BENEVENTO, in persona del Sindaco p.t., elett.te dom.to, con
l'avv. Luigi Giuliano, presso l'avv. Massimo Pagano, in Napoli alla Via Pigna n.98;
a comparire innanzi alla Corte di Appello di Napoli, Sezione e Cons. a designarsi
nei soliti locali di sue udienze in Castelcapuano, il mattino del prossimo otto giu-
gno 2004, all'ora del regolamento, per ivi sentir, previa loro costituzione nei modi
forme e termini di legge, così provvedere :

1) condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presi-
dente della Giunta Provinciale p.t., ed il Comune di Benevento, in persona del Sin-
daco p.t., in solido ovvero ciascuno per quanto di proprio onere e/o responsabilità
al pagamento di ogni importo dovuto per "indennità di occupazione legittima" degli

innanzi indicati immobili oggetto del presente giudizio, nella misura dovuta sulla base dell'effettivo valore dei predetti immobili, per tutto il periodo della legittima occupazione di tali immobili, nella misura accertata in corso di causa e, comunque, nella misura che risulterà dovuta sulla base della normativa vigente, sempre con riferimento ai valori correnti alla data della emananda pronuncia, oltre interessi, al tasso bancario corrente e d'uso, dalla data del sorgere di ogni credito al saldo, ed indennizzo, anche in via risarcitoria, per maggior danno, ritardo nel pagamento, svalutazione monetaria e perdita della redditività del danaro, nonché interessi anche su tali importi, dal sorgere di ogni credito al saldo, nonché interessi sulle somme dovute a titolo di interessi dalla domanda al saldo;

2) condannare l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente della Giunta Provinciale p.t., ed il Comune di Benevento, in persona del Sindaco p.t., in solido ovvero ciascuno per quanto di proprio onere e/o responsabilità al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio;

3) in via istruttoria, e per quanto eventualmente necessario, accogliere ogni richiesta formulata dall'avv. Ugo Lonardo e, comunque, dei signori prof. avv. Loris Lonardo e dott. Lucio Lonardo, eredi dello stesso, nel giudizio che col presente atto si riassume, ed ogni altra che dovesse essere da questi ultimi formulata nel presente grado del giudizio, ammettendo, in ogni caso, una Consulenza Tecnica per ogni accertamento e valutazione utili e/o necessari.

Con espresso invito all'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., ed al Comune di Benevento, in persona del Sindaco p.t., a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dagli artt. 166 e 347 c.p.c. e da ogni altra norma relativa ed a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi alla Corte ed al Consigliere designato

AP

ai sensi degli artt.168 e 347 c.p.c. e di ogni altra norma relativa, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 167 e 347 c.p.c. e ad ogni altra norma relativa e che, in ipotesi di mancata costituzione, si procederà in loro contumacia.

Col presente atto saranno depositate, con espressa riserva di ogni altra esibizione: copia della innanzi indicata sentenza della Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, emessa in data 1-8.7.2003, n.2280, l'avviso di deposito della predetta sentenza notificato il 22.7.2003 e copia della produzione depositata nel predetto giudizio che col presente atto si riassume.

Ai fini della disposizione di cui all'art. 9 della legge 23.12.1999, n.488 si dichiara che il valore del presente giudizio rientra tra quelli di cui al capo "d" della Tabella I allegata alla legge stessa.

Ernesto Procaccini

RELAZIONE DI NOTIFICA

Sull'istanza dell'avv. Ernesto Procaccini, nella qualità, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello di Napoli ho notificato il suesteso atto:

1) all'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del Presidente della Giunta Provinciale p.t., elett.te dom.to, con l'avv. Mariano Goglia, presso l'avv. Gaetano Coduti in Napoli alla Via Carlo Poerio n.58, mediante consegna di copia a mani *leggi c. 53*

Beasco Ego
e incol del ~~giudice~~
convivente e capace a lavorare, t. g. per la attestazione
esecutoria del ~~giudice~~
decreto
cui all'art. 149 c.p.c. 157 c.p.c.

27/02/03
Napoli ~~_____~~ Ufficiale Giudiziario
Corte di Appello di Napoli

2) al **COMUNE DI BENEVENTO**, in persona del Sindaco p.t., elett.te dom.to,

con l'avv. Luigi Giuliano, presso l'avv. Massimo Pagano in Napoli alla Via Pigna

n. 98, mediante consegna di copia a mani